

DELIBERA 50/2023/CRL/UD del 27/01/2023
F. DXXX / RTI S.P.A. (MEDIASET PREMIUM)
(GU14/99896/2019)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 27/01/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di F. DXXX del 20/03/2019 acquisita con protocollo n. 0122647 del 20/03/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente ha assunto: "Mediaset Premium richiede indebitamente 22,80 euro +6,00 euro per penale e recupero credito insoluto, per ritardo nel pagamento del canone. Come da mie ripetute Pec che allego, da anni Mediaset ha la mia carta di credito Mastercard, attraverso la quale pago regolarmente le fatture. nell'aprile scorso la carta è stata rinnovata alla sua scadenza quadriennale. I dati sono stati da me RIPETUTAMENTE COMUNICATI AI VARI CALL CALL CENTER di Mediaset, molte volte fino a spazientirmi e a farmi minacciare un eccesso dal contratto (come si può accertare dalle mie Pc del 19/9, 6/7 e 20/6) Il punto è che i vari comparti, uffici e call center (dell'Italia, della Romania e mi pare anche dell'Albania) della società Mediaset premium NON COMUNICANO AL PROPRIO INTERNO. Le comunicazioni interne non funzionano in quella società. L'assurdo è che ora dopo aver comunicato infinite volte quanto dovevo, mi sono tate addebitate nella fattura dell'11 settembre 28,80 euro. La mia richiesta di storno di tale addebito non è ancora avvenuta, nè Mediaset ha mai risposto. F. DXXX". L'utente ha quindi chiesto: "Accredito nella prossima fattura di € 22,80+iva 6% e € 6,00 +iva 22%".

2. La posizione dell'operatore

L'istante si è costituito dichiarando: "R.T.I. S.p.A. si dichiara disponibile a stornare integralmente l'insoluto, nonchè a ritirare la pratica di recupero del credito a propria cura e spesa."

3. Motivazione della decisione

In data 21/5/2019 le parti hanno raggiunto un accordo allegato al fascicolo documentale. Con la sottoscrizione del suindicato accordo le parti hanno rinunciato a tutte le domande e pretese oggetto del procedimento dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo e ragione.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 21, comma 1, Deliberazione 203/2018/CONS.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 27 – 01 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to